



SENT. n. 5/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Alessandro BENIGNI Consigliere relatore

Antonino GRASSO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21659 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione nei confronti di:

Anna Rita Zappulla, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Piera Poillucci del Foro di Imperia, in Imperia, Piazza Dell'Unità Nazionale n. 19, da cui è rappresentata e difesa;

- visti tutti gli atti di causa;

- uditi, nell'odierna pubblica udienza, il relatore, cons.

Alessandro Benigni, l'Avv. Poillucci per la prof.ssa Zappulla e il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona della Sostituta procuratrice generale Rosanna Mattera;

F A T T O

	1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Procura regionale, a seguito di plurimi articoli di stampa pubblicati su quotidiani nazionali a partire dal 14 aprile 2019, ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione la prof.ssa Anna Rita Zappulla, Preside dell'Istituto IPSIA Marconi di Imperia all'epoca dei fatti, chiedendo la condanna della medesima al pagamento della somma di € 24.573,36 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio per danno all'immagine in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica (MIUR) derivante dalla commissione del delitto di peculato, oggetto di condanna penale irrevocabile;	
	2. La citazione presenta, come fatto costitutivo della domanda, la condanna (un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione concordata in appello ai sensi dell'art. 599 <i>bis</i> c.p.p.) per i delitti di peculato e di truffa aggravata ai danni dello Stato subita con la sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Genova 26 ottobre 2023, n. 3039, per l'avvenuta sottrazione dell'autovettura di servizio (<i>Toyota Corolla</i> targata CM564YS) utilizzata per finalità personali (compresi viaggi all'estero) e permanentemente parcheggiata nelle aree condominiali della propria abitazione	
	3. La Procura attrice ha prodotto, oltre agli articoli di stampa che hanno reso pubbliche le varie vicende, le relative sentenze emesse nei vari gradi di giudizio.	
	4. In seguito alla notifica dell'invito a dedurre e dell'atto	
	2	

di citazione, la parte convenuta ha tempestivamente depositato le comparse di costituzione e risposta.

5. In via preliminare, il difensore della prof.ssa Zap-pulla ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale risultando assente ogni atto interruttivo della medesima.

Nel merito, ha sottolineato che, al contrario di quanto affermato nelle sentenze penali di condanna, l'attività didattica degli studenti non è mai stata interrotta non essendo adibita l'autovettura sottratta al progetto educativo in atto presso l'Istituto Marconi.

Si tratta, inoltre, di un'automobile alquanto vetusta, immatricolata nel 2005 e che aveva già percorso 170.000 km, il cui noleggio bimestrale (periodo in contestazione) sarebbe complessivamente costato la somma di € 3.196,00, di cui € 1.000,00 già rimborsate spontaneamente.

Per quanto attiene invece all'odierno giudizio contabile, ha affermato l'erronea quantificazione del vantato danno all'immagine, da rideterminarsi in via equitativa.

6. All'odierna udienza, il Pubblico ministero. ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la sospensione legale dell'azione erariale fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza definitiva di condanna penale reiterando la richiesta di condanna al pagamento della somma contestata.

	Il difensore della prof.ssa Zappulla ha insistito sull'ecces-	
	sività quantificazione della somma dovuta, collegata allo stipen-	
	dio percepito dalla propria assistita, in quanto la prestazione la-	
	vorativa è stata completamente adempiuta.	
	D I R I T T O	
	1. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione	
	di prescrizione, formulata dalla convenuta.	
	A prescindere dalla sua genericità, l'eccezione è comun-	
	que manifestamente infondata alla luce della semplice lettura	
	dell'art. 17, comma 30 ter, della Legge 3 agosto 2009, n. 102	
	(conversione del Decreto-legge. n. 78/2009) il quale individua,	
	come condizione dell'azione di responsabilità per danno all'im-	
	agine, la presenza di una sentenza penale irrevocabile di con-	
	danna con conseguente inammissibilità di ogni azione proposta	
	antecedentemente all'attestazione della dichiarazione di irrevoca-	
	bilità (corrispondente al giudicato civile) per carenza di un in-	
	teresse concreto ed attuale.	
	Ciò basta per respingere la suesposta eccezione difen-	
	siva.	
	2. Nel merito l'azione erariale è fondata.	
	3. Il giudizio riguarda la condotta della convenuta che,	
	utilizzando indebitamente la sua qualità di Preside reggente p.t.	
	dell'Istituto IPSIA Marconi di Imperia, aveva usufruito indebita-	
	mente, per oltre due mesi, dell'autovettura <i>Toyota Corolla</i> tar-	
	gata CM564YS mantenendola nella sua costante esclusiva	
	4	

disponibilità per ragioni personali fino al punto di parcheggiarla permanentemente nel condominio della propria abitazione, distraendo così il veicolo dal suo uso strettamente didattico costituito da esercitazioni pratiche nell'ambito dei corsi professionali gestiti dall'Istituto tecnico e minacciando di licenziamento e di denuncia penale per diffamazione e calunnia i vari impiegati che avevano cercato di metterla in guardia per tali comportamenti, divenuti del tutto notori all'interno della scuola, addirittura rimuovendo dal suo ruolo il vicepresidente che le aveva esposto le lamentele ormai diffuse per il comportamento tenuto.

Dopo essere stata arrestata in flagranza a bordo della suddetta autovettura in occasione di un rientro nel territorio italiano dalla Francia, la convenuta è stata processata e condannata per il reato di peculato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, ridotta in secondo grado alla pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione (App. Genova n. 3039/2023).

4. È pertanto ampiamente dimostrata la lesione del prestigio e dell'immagine dell'Istruzione pubblica – e dello Stato in generale - conseguente alla commissione del delitto doloso, accertato con sentenza irrevocabile e ampiamente riportato sulla stampa nazionale prodotta in atti e, quindi, divenuta di comune conoscenza, concretatasi nello sviamento della propria potestà pubblicistica al fine di conseguire un illecito profitto.

La particolare attenzione mediatica che si è concentrata su questa vicenda (articoli apparsi sui quotidiani *Il Fatto*

quotidiano del 14 aprile 2019: Imperia, la preside va in Francia con l'auto della scuola: arrestata. Ai carabinieri dice "sono la dirigente, mi autogestisco"; Repubblica del 14 aprile 2019: Imperia, usava l'auto della scuola per andare in gita, arrestata la preside; La Stampa del 14 aprile 2019: Viaggi in Francia con l'auto della scuola. Arrestata la preside del Marconi d'Imperia; Il Secolo XIX del 15 aprile 2019: Imperia, in gita con l'auto della scuola: ecco perché la preside Zappulla è stata arrestata; La Stampa del 16 novembre 2022: L'auto della scuola usata per i viaggi. 2 anni e 8 mesi a ex preside dell'Ipsia; Il Secolo XIX del 16 novembre 2022: Peculato, condannata l'ex preside Zappulla) comprova il rilevante impatto che ha avuto sull'opinione pubblica.

5. Il Pubblico ministero ha chiesto la condanna alla somma di € 24.573,36.

6. La difesa della prof.ssa Zappulla ritiene eccessiva la richiesta attorea in considerazione del fatto che:

- non può essere preso in considerazione, come elemento base per il calcolo della somma da restituirsi, lo stipendio mensile goduto non avendo nessun rapporto causale con i fatti per cui è stata condannata ma, al più, l'indennità di reggenza percepita per l'incarico aggiuntivo (l'incarico principale era costituito dalla titolarità dell'Istituto Comprensivo di Sanremo), pari a € 841,17 mensili;
- volendo comunque concordare con il parametro scelto dalla Procura appare evidente che il calcolo debba

	riguardare la retribuzione netta per sessantasette giorni	
	(in cui l'autovettura è stata effettivamente goduta) e non	
	la retribuzione lorda per novanta giorni. Pertanto, la	
	somma dovuta, al più potrebbe corrispondere a € 7.205,48	
	e non certamente a € 24.573,36;	
	- l'attività didattica degli studenti in realtà non era mai stata	
	interrotta dalla condotta, pur riprovevole, della Zappulla,	
	poiché le esercitazioni erano fatte su una diversa autovet-	
	tura, modello <i>Toyota Auris</i> che, proprio per lo scopo cui	
	era stata adibita, non era stata assicurata per la circola-	
	zione stradale;	
	- l'autovettura, immatricolata il 23 febbraio 2005, aveva già	
	percorso 170.000 Km;	
	- l'eventuale costo di noleggio di un'auto di tale categoria	
	per il periodo di effettiva illecita utilizzazione (sessanta-	
	sette giorni) non avrebbe potuto superare la somma di €	
	2,200,00, comprensiva di IVA;	
	- quanto al <i>clamor fori</i> , la particolare attenzione degli organi	
	di stampa ai fatti sopra descritti e la conseguente gravità	
	del danno all'immagine sono derivate dal contemporaneo	
	coinvolgimento in analoga vicenda del Sindaco di Imperia	
	p.t., On. Claudio Scajola, destinatario negli stessi giorni di	
	una contestazione penale per l'uso illegittimo di un'auto-	
	vettura del Comune di Imperia.	
	In ogni caso l'Istituto IPSIA Marconi era già stato	
	7	

parzialmente risarcito con la somma di € 1.000,00, da considerarsi se non soddisfattiva, comunque di apprezzabile rilievo.

7. Il Collegio ritiene adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti la richiesta della Procura regionale.

8. È nota la complessità della questione relativa alla quantificazione del danno all'immagine, la quale impone una attenta valutazione di tutti gli elementi sottesi al caso concreto. Proprio tale complessità, accompagnata dall'incertezza ermeneutica che ne era derivata, ha indotto il Legislatore a introdurre, con l'art. 1, comma 62 L. 6 novembre 2012, n. 190, una presunzione forfettaria di danno individuata nel valore del doppio dell'utilità percepita, salvo la prova di elementi concreti che giustificano la deroga, *in melius* o *in peius*, a tale criterio; in attuazione del criterio della necessaria liquidazione personalizzata del danno secondo equità previsto dall'art. 1226 c.c. (in questo senso C.d.C. Sez. App. Sicilia 4 gennaio 2024, n. 2 che, in presenza di un *duplum* ammontante a € 47.000, superando la presunzione relativa di cui sopra, ha liquidato il danno all'immagine con la più elevata somma di € 70.000).

Ad avviso di questo Collegio, ragioni giustificative di deroghe *in peius* nella quantificazione del danno possono essere ravvisate nei casi in cui la condotta delittuosa sia stata commessa nell'esercizio di funzioni pubbliche particolarmente delicate svolte da soggetti posti in posizione apicale, ovvero sia stata posta con modalità tali da compromettere l'efficace

perseguimento della finalità istituzionale, destando contemporaneamente notevole impressione nell'opinione pubblica per effetto della risonanza data al fatto dai mezzi di informazione di massa.

In questa vicenda sono plasticamente evidenti tutti gli elementi appena menzionati.

Si è in presenza, infatti, di una dirigente scolastica, istituzione che è, e deve essere, di riferimento e di esempio per tutti gli studenti, la quale si appropria sfrontatamente di un bene pubblico necessario per consentire ai ragazzi di esercitarsi praticamente al fine di essere in grado di svolgere le attività tecniche oggetto del corso di formazione secondaria e che, una volta divenuta di dominio pubblico la vicenda, arriva a minacciare ripetutamente chi cerca di rappresentarle l'insostenibilità della situazione creatasi, rimuovendo il suo sostituto che aveva "osato" contrapporsi a tale andazzo, per supposta lesione del rapporto fiduciario.

È stato definitivamente accertato, in sede penale, che la vettura era destinata alle esercitazioni di montaggio e smontaggio dei vari pezzi, necessariamente venute meno dopo la sottrazione della medesima (al contrario di quanto sostenuto anche in questa sede), con l'impossibilità di terminare il programma scolastico ministeriale; in particolare:

- la prof.ssa Mirka Lanteri, sentita a sommarie informazioni testimoniali il 17 aprile 2019, ha dichiarato che «*gli insegnanti di meccanica non hanno potuto esercitarsi su un vero*

	<i>veicolo e gli altri insegnanti avendo necessità della macchina per spostamenti logistici e amministrativi non hanno potuto utilizzarla ma hanno dovuto utilizzare la macchina personale»;</i>	
	- il vicepresidente Luca Ronco, sentito a sommarie informazioni testimoniali lo stesso giorno, ha affermato che « <i>nei primi mesi di febbraio del c.a., un collaboratore in officina meccanica, Nuraj Olimpjon, mi ha chiesto dove fosse l'autovettura per fini didattici, ovvero per iniziare una lezione specifica in officina. Avendo constatato che l'autovettura non era in officina, inizialmente ho chiesto a Ronco dove fosse l'autovettura, il quale mi ha risposto invitandomi a chiedere spiegazioni alla Dell'Erba perché lui non ne sapeva nulla. Questa ha risposto che l'autovettura Toyota "Corolla" era nella disponibilità della preside Zappulla</i> »;	
	- il prof. Olimpjon Nuraj, sentito a sommarie informazioni testimoniali il 24 maggio 2019, ha confermato tale circostanza, aggiungendo che in quei mesi « <i>non è stato possibile supplire alla mancanza dell'autovettura</i> »;	
	- il prof. Paolo Vailetti, sentito a sommarie informazioni testimoniali lo stesso giorno, ha a sua volta confermato <u>l'impossibilità di utilizzarla</u> nei laboratori destinati alle esercitazioni degli studenti a partire dal mese di febbraio 2019;	
	- il prof. Alberto Reichstein, sentito a sommarie informazioni testimoniali il 29 aprile 2019, ha attestato che la	
	10	

Zappulla ha sostanzialmente sottratto il veicolo alla scuola e che «i ragazzi non hanno mai più, da allora, avuto modo di svolgere quella parte didattica necessaria a concludere il programma di insegnamento ... **non sono in grado di colmare questa lacuna didattica in alcun modo**»;

È stato ulteriormente accertato che la Zappulla avesse minacciato tutti coloro che cercavano, in qualche modo, di ripristinare la fisiologia della situazione patologicamente cretasi nel tempo. In particolare:

- l'impiegata amministrativa Angela Tolomeo, sentita a sommarie informazioni testimoniali il 16 aprile 2019, ha riferito di essere stata minacciata da Zappulla per avere consigliato alla responsabile della gestione dell'autovettura di servizio di opporsi all'uso privato della medesima da parte della preside: «sono stata convocata nell'ufficio della presidenza e, una volta entrata, vi erano la Zappulla, il prof. Ronco e Andreina Dell'Erba. La Zappulla mi fa una precisa domanda: "e' vero che lei ha detto che uso la macchina per scopi personali?" Ho risposto affermativamente. Non avevo nessun problema a dirlo perché era vero, anche se il tono della dirigente non era del tutto amichevole ... la dirigente, a questo punto, si è alterata, ha cambiato completamente tono e con fare molto minaccioso mi ha detto: "Io la denuncio per diffamazione o per calunnia e le faccio perdere il lavoro dall'oggi al domani!" [la sottolineatura è presente nel

verbale s.i.t.] *A questo punto ho cambiato versione e ho*

detto che scherzavo e che, anche se avevo usato il suo nome

per lo scherzo, sbagliando, le chiedevo scusa». Il contenuto

di questo dialogo è stato successivamente confermato dal

vicepreside presente in quel momento;

- il vicepreside Luca Ronco, ha confermato le dichiarazioni

della Tolomeo, a sua volta specificando che «io e la Sig.ra

Dell'Erba cercammo di far presente alla preside che si trat-

tava di condotta inappropriata e che per di più creava pro-

blemi all'insegnamento pratico in officina ... la Dell'Erba le

fece anche presente che **il personale aveva iniziato ad**

ironizzare e fare battute su questa situazione tanto

che lei volle a tutti i costi un nome dalla Dell'Erba che le

indicò la Sig.ra Angela Tolomeo che poi venne convocata

dalla Zappulla e da lei accusata di averla calunniata non-

ché minacciata di licenziamento in presenza mia e della

Sig.ra Dell'Erba, tanto da costringerla a scusarsi», aggiun-

gendo poi che «**dopo le ennesime lamentele** celate alla

Zappulla **sull'uso esclusivo** dell'autovettura, Andreina

Dell'Erba ed io abbiamo deciso di parlare della faccenda

con la Zappulla. Ella però ci ha risposto urlando ... in parti-

colare, Dell'Erba ed io abbiamo cercato di farle capire che

non era appropriato l'uso esclusivo che ella stava facendo

dell'autovettura tanto che erano numerose le voci e le bat-

tute di spirito nei corridoi della scuola. la Zappulla quindi si

*è infuriata e ha voluto un nome da convocare, paventando procedimenti disciplinari che avrebbero portato **al licenziamento**. Nell'occorrenza la Zappulla ha dichiarato che era stata mossa una calunnia nei suoi confronti e che la calunnia avrebbe portato direttamente al licenziamento, Due o tre giorni dopo è stata convocata la Tolomeo».*

Si è quindi in presenza di una preside, ancorché reggente, che non solo si appropria palesemente e pubblicamente di un bene mobile dello Stato, suscitando commenti di varia natura tra professori, collaboratori amministrativi e perfino studenti («erano numerose le voci e le battute di spirito nei corridoi della scuola») la quale, messa di fronte alle conseguenze della sua condotta, non trova niente di meglio che minacciare e rimuovere i collaboratori che avevano cercato, con cauta circospezione, di farla recedere dalla medesima.

La gravità di tale complessiva condotta è ben evidenziata dalla sentenza penale di primo grado con affermazioni («La protervia con cui l'imputata, indifferente tanto alla legge penale quanto alle norme etiche e deontologiche che presiedono al suo ruolo istituzionale ha tentato di nascondere l'appropriazione del veicolo della scuola dapprima minacciando i collaboratori per costringerli al silenzio, poi proferendo menzogne di fronte all'A.G. e l'insistita confusione fra il proprio ufficio e la sfera personale fondano una determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale», pag. 17) espressamente riprese anche da siti locali

di informazioni (*imperiapost.it* del 13 gennaio 2023).

Appare assai difficile ritenere che tutta questa attenzione mediatica fosse stata dovuta per la contemporaneità della vicenda che aveva riguardato il Sindaco di Imperia e non piuttosto il cuore della vicenda, astrattamente idonea a confermare la possibilità per i dirigenti pubblici (una sparuta minoranza occorre sottolinearlo) di autogiustificarsi ogni comportamento, finanche delittuoso (icastico, sul punto il titolo del Fatto quotidiano, *la preside va in Francia con l'auto della scuola: arrestata. Ai carabinieri dice "sono la dirigente, mi autogestisco"*).

L'immagine che traspare è inequivocabilmente quella di una persona del tutto disinteressata e aliena dalla cura del bene pubblico che doveva tutelare (la formazione di giovani da avviare a future attività lavorative), disposta a non fermarsi di fronte a nulla all'occorrenza.

Né può dirsi in alcun modo apprezzabile il comportamento tenuto dalla convenuta successivamente all'arresto, circoscritto all'avvenuta corresponsione della somma di € 1.000,00, notevolmente inferiore rispetto al valore economico dell'autovettura sottratta, essendosi giustificata la riduzione della condanna in secondo grado per la scelta processuale di concordare in appello la pena da applicarsi, possibilità concessa dall'art. 599 c.p.p. al solo fine di deflazionare l'enorme carico di arretrato giacenti presso tutte le Corti superiori.

Tutte queste peculiari circostanze giustificano quindi, ad

avviso del Collegio, la richiesta di condanna formulata dalla Pubblica accusa che, altrimenti, come più volte affermato dalla difesa anche nel corso della discussione orale, potrebbe apparire eccessiva e ingiustificata sulla base dei soli valori economici ma è invece adeguata e proporzionata a quanto emerso dalle risultanze processuali.

8. Conclusivamente, si condanna Anna Rita Zappulla al pagamento della somma di € 24.573,36.

9. La quantificazione complessiva del danno risarcibile, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione – SS.UU. 22 aprile 1995 n. 1712 – più volte recepito da questa Sezione giurisdizionale (C.d.C. Sez. giur. Liguria, 24 ottobre 2024, n. 98; Id., 30 dicembre 2024, n. 114; Id., 3 aprile 2025, n. 31; Id., 4 aprile 2025, n. 32; Id., 17 aprile 2025, n. 35; Id., 23 aprile 2025, n. 37; Id., 9 maggio 2025, n. 45; Id., 6 agosto 2025, n. 61; Id., 7 novembre 2025, n. 80), deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione.

Si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro, la quale continua ad arricchire il patrimonio

del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità; tale lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma se fosse stata pagata subito) è liquidabile a titolo di interessi compensativi e, una volta fissato, non è suscettibile di ulteriore rivalutazione, costituendo a questo punto un debito di valuta.

La rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi decorreranno dal 7 novembre 2023, data di deposito della sentenza penale di appello fino alla data di deposito della presente sentenza, cui si dovranno aggiungere gli interessi moratori sulla somma così attualizzata, a decorrere da quest'ultima data fino a quella di effettivo pagamento della somma dovuta.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,

C O N D A N N A

Anna Rita Zappulla, al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, della somma di € 24.573,36 (ventiquattromilacinquecentosettantatre/36), oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 26 ottobre 2023, fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre agli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata,

nonché degli interessi moratori sulla somma così determinata a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza fino a quella dell'effettivo pagamento.

C O N D A N N A

Anna Rita Zappulla al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nell'importo complessivo di € 319,67 (euro Trecentodiciannove/67)

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Alessandro Benigni)

(Piero Carlo Floreani)

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 2 febbraio 2026

Il Direttore della Segreteria

(Elena Asta)

F.to digitalmente